

# **REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO**

**Articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  
Articoli da 173 a 177 e da 329 a 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207**

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. **149** in data 20 MAR. 2013  
Pubblicato all'albo dal 20 MAR. 2013 al 30 MAR. 2013

**INDICE**

## **TITOLO I - PRINCIPI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento .....
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia .....
- Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi .....
- Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia .....
- Art. 5 Disposizioni comuni ai contratti da affidare in economia .....

## **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

- Art. 6 Lavori in economia .....
- Art. 7 Forniture in economia .....
- Art. 8 Servizi in economia .....
- Art. 9 Interventi misti .....
- Art. 10 Norma di salvaguardia .....

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

- Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento .....
- Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta .....
- Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario.....
- Art. 14 Atti della procedura .....
- Art. 15 Scelta del contraente .....
- Art. 16 Avviso pubblico.....
- Art. 17 Offerta economicamente più vantaggiosa.....
- Art. 18 Contratti di durata.....
- Art. 19 Mezzi di tutela.....

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

- Art. 20 Interventi d'urgenza .....
- Art. 21 Lavori di somma urgenza .....
- Art. 22 Disposizioni speciali per i servizi tecnici .....

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

- Art. 23 Interventi affidati in economia per cottimo.....
- Art. 24 Garanzie .....
- Art. 25 Revisione prezzi .....
- Art. 26 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta .....
- Art. 27 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo .....
- Art. 28 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .....

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

- Art. 29 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....
- Art. 30 Inadempimenti .....

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 31 Verifica e collaudo .....
- Art. 32 Rinvio.....
- Art. 33 Entrata in vigore .....

## TITOLO I - PRINCIPI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia aziendale di cui all'art. 3 comma 1 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia di competenza dell'**Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio**.
2. Il Regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.  
Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita nel rispetto dei seguenti importi:
  - a) **euro 200.000,00** qualora si tratti di **lavori di cui all'articolo 6**;
  - b) *di rilevanza comunitaria come individuati dall'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice, per le forniture di cui all'articolo 7 e i servizi di cui all'articolo 8 (attualmente la soglia di rilievo comunitario è di euro 200.000,00).*
5. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applicano la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo e le disposizioni di cui all'art. 179 del D.P.R. 20 ottobre 2010, n.207 (nel seguito semplicemente "Regolamento").
6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) **in amministrazione diretta**;
  - b) **per cottimo fiduciario**.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Azienda impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con **procedura negoziata**, l'affidamento a soggetti esterni all'Azienda, purché in possesso dei necessari requisiti.

### Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati dal **Prezziario Regionale della Calabria** – Edizione 2009 – pubblicato sul BUR del 7 luglio 2009 e successivi aggiornamenti e modifiche o da listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale o, ancora, utilizzati in occasione di prestazioni analoghe affidate con contratti precedenti.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, se i beni o i servizi da acquisire siano compatibili con quelli disponibili in

base alle predette convenzioni.

3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto, all'interno dell'importo complessivo della prestazione da affidare :

a) del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) del costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove siano previste interferenze, con riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per le prestazioni di servizi, oppure dei piani di sicurezza per le prestazioni di lavori.

5. In ogni caso gli importi di cui al comma 4 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal Regolamento.

#### **Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori in **amministrazione diretta** ai sensi dell'articolo 2 c.2, l'esecuzione in economia non può superare l'importo complessivo di **euro 50.000,00**.

2. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi **in economia per cottimo fiduciario** non può superare gli importi :

c) di euro **200.000,00** qualora si tratti di **lavori** di cui all'articolo 6;

d) di rilevanza comunitaria come individuati dall'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice, per le forniture di cui all'articolo 7 e i servizi di cui all'articolo 8.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

4. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazioni di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

5. Non sono considerati artificiosamente frazionati :

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9 separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, quando tali affidamenti separati sono ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

#### **Art. 5 – Disposizioni comuni ai contratti da affidare in economia**

1. Sono sempre affidabili ed eseguibili in economia, nei limiti di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, i lavori, le forniture ed i servizi :

a) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previste dal contratto;

b) in caso di necessità per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, quando non è possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c) a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) in caso di urgenza determinata da eventi non imputabili a responsabilità dell'Azienda, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica.

## **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

### **Art. 6 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate o a rischio di inondazione;
- riparazioni agli edifici di proprietà dell'Azienda e loro pertinenze, compresi i manufatti, qualunque sia la loro destinazione, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica, e lo svolgimento dell'attività sanitaria presso i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza di questa Azienda Sanitaria;

d) lavori che non differibili dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori al fine di garantire la pubblica incolumità;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale oppure in seguito a ordine motivato della direzione dei lavori o del responsabile del procedimento;

h) lavori di demolizioni di manufatti o di ripristino di danneggiamenti a tutela del patrimonio dell'Azienda oppure a tutela di interessi specifici di competenza dell'Azienda ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

1. Possono altresì essere eseguiti in economia, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 comma 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla sistemazione aree esterne ai presidi ospedalieri o alle strutture di proprietà dell'Azienda, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la sistemazione di aiuole spartitraffico, marciapiedi o salvagente e dei collegamenti pedonali all'interno delle aree interessate dai presidi ospedalieri;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili patrimoniali aziendali con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Azienda o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e di tutti gli impianti (elettrici, riscaldamento,

antincendio, sicurezza ecc.) esistenti presso le strutture di proprietà o in uso alla azienda sanitaria;

1. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali a lavori pubblici più complessi, che si rendano necessari, per qualunque motivo non imputabile ad errori, omissioni progettuali o negligenza nella progettazione e programmazione, in quanto :
  - a) propedeutici all'avvio dei lavori appaltati o da appaltare (indagini e sondaggi sul suolo o nel sottosuolo, opere provvisionali, bonifiche ambientali, recinzioni, formazione di accessi o piazzali, spostamenti di tratti di reti dei servizi sottosuolo);
  - b) conseguenti all'ultimazione dei lavori appaltati al fine di rendere operativa l'opera a seguito di nuovi interventi normativi (allacciamenti a pubblici servizi, smobilitazione di opere provvisionali, rimozione di materiale, ecc.)
4. Possono essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.
5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 173 a 177 del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 7 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi aziendali o, comunque, a carico dell'Azienda in ragione di rapporti convenzionali vigenti e di competenza dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio, relativi a:
  - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - b) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - c) sabbia, ghiaia, pietrisco, bitume e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali interni ai presidi ospedalieri e strutture di proprietà Aziendale;
  - d) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - e) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - f) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
  - g) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - h) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
  - a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, climatizzatori e macchine per uffici;
  - b) beni informatici hardware, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
  - d) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, ecc).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.
4. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 8 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Azienda o, comunque, a carico della medesima in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, di competenza dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
  - b) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) Servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
  - d) Servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
  - e) Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
  - f) Servizi tecnici di cui all'art. 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
    - a) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;
    3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.
    4. Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal Regolamento si intendono al netto di tali contributi;
    5. Qualora l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome oppure se l'affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e all'INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 48 del DPR n. 445 del 2000 che attesti le predette condizioni.
    6. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 9 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 2, si applica all'intervento considerato unitariamente.

#### **Art. 10 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e/o riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

#### **Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento**

1. L'Azienda opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11 comma 1 o il responsabile del procedimento, provvedono all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'art.11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Per lavori, forniture e per servizi in economia di importo pari o superiore a **20.000 euro**, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento mediante l'individuazione di almeno **cinque operatori economici** da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti da questa stazione appaltante, e secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito redatta dal responsabile di cui all'art. 11 .

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo;
  - b) i requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi che occorre possedere per partecipare alla gara; o nel caso di operatore selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
  - c) le garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
  - e) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - f) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - g) il termine di scadenza se si tratta di interventi caratterizzati da periodicità in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
  - h) le modalità di presentazione dell'offerta e il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - i) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - j) gli elementi di valutazione se si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - k) le modalità di comprova del possesso dei requisiti;
  - l) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - m) la facoltà di applicare l'articolo 86 comma 3 del Codice;
  - n) l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento;
  - o) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico se predisposti;
  - p) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
- q) *In generale, ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010, i contratti di cottimo fiduciario sono*



*stipulati mediante scrittura privata non autenticata.*

*Il contratto è altresì validamente concluso mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara secondo l'uso del commercio, ovvero mediante apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'art.11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.*

*Nella stipula dei contratti, ad esclusione di quelli conclusi per corrispondenza, si dovrà tener conto del rispetto degli obblighi inerenti l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Tariffa, Parte Ia del DPR 642/72.*

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un **unico interlocutore** nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di sanità pubblica o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00.
- d) nel caso di **lavori**, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **euro 20.000,00 (ventimila)**.
- e) nel caso di **servizi o forniture**, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **euro 20.000,00 (ventimila)**.

#### **Art. 14 - Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. *Tale tipologia di invito deve essere osservata anche nel caso di intervento per lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20.*

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 comma 1 o il responsabile del procedimento predispongono un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali offerenti.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'art.11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

#### **Art. 15 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalla stazione appaltante possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.

4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio o dal responsabile del procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto c/o la lettera d'ordinazione.

5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

6. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione o con deliberazione; con la stessa determinazione o deliberazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

#### **Art. 16 – Elenco fornitori**

1. Successivamente alla approvazione del presente regolamento si procederà all'espletamento di avviso pubblico per la formazione di elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori in economia e di forniture e servizi ai sensi dell'art. 125 del Dlg. n° 163/2006 e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 del Dlg. n° 163/2006.

#### **Art. 17 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Azienda (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nell'esame delle offerte :

a) trova applicazione l'articolo 84 del Codice quando l'importo a base della procedura è superiore a euro 100.000,00 per i lavori o a euro 50.000,00 per le forniture e servizi;

b) per importi inferiori a quelli di cui alla lettera a) il responsabile del servizio può limitarsi a farsi assistere da due dipendenti dell'Ente competenti nella materia oggetto dell'affidamento;

1. Restano fermi i seguenti principi :

a) l'offerta deve essere distinta tra la parte che riguarda gli elementi di natura qualitativa e gli elementi di natura quantitativa, con la segretezza di questi ultimi fino alla conclusione dell'esame degli elementi di natura qualitativa;

b) la seduta deve essere aperta agli offerenti nella fase di ammissione e nella fase di apertura delle offerte di natura quantitativa nonché della formazione della graduatoria;

c) il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento;

d) devono essere osservate le norme legislative in materia di comunicazioni.

#### **Art. 18 – Contratti di durata**

1. Nel caso di contratti la cui efficacia ed esecuzione è basata, oltre che sull'importo, anche in termini temporali, di cui all'articolo 13 comma 2 lettera g) del presente regolamento, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare :

a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto di durata;

b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;

- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti di durata stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per materia e tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
- a) il 50 per cento dell'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
  - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del Regolamento.
3. In caso di lavori, forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11 o il responsabile del procedimento, procedono a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto di durata deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.
5. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati per un importo pari a quello posto a base della procedura di affidamento, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1; fermo restando che il risparmio dovuto al ribasso contrattuale applicato, può essere utilizzato per ulteriori lavori, servizi o forniture, nell'ambito della durata del contratto.
6. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

#### **Art. 19 - Mezzi di tutela**

- 1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Azienda si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
- 2. Sono applicabili gli articoli 239, 240 e 240 bis del Codice.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

#### **Art. 20 - Interventi d'urgenza**

- 1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato *che non devono essere imputabili all'Azienda* e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
- 2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
- 3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una perizia estimativa dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

#### **Art. 21 - Lavori di somma urgenza**

- 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il soggetto tra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,

sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del servizio o dal responsabile del procedimento o dal tecnico di cui al comma 1.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico o il responsabile del procedimento devono dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il responsabile del procedimento o il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

#### **Art. 22- Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, del Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse all'articolo 91 del Codice;
- b) i servizi di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progetto ed in fase di esecuzione ai sensi degli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2009;
- c) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- d) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, c. 7, del Codice;
- e) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la formazione di atti catastali, i rilievi di aree, di terreni o di manufatti, le indagini e i sondaggi del suolo e del sottosuolo ecc.);
- f) le prestazioni di collaudo sia statico che tecnico-amministrativo anche in corso d'opera;
- g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo **inferiore a euro 40.000,00** possono essere affidati, a cura del responsabile del procedimento, direttamente ad un soggetto idoneo, oppure, con procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento tra **almeno tre** soggetti, individuati dal responsabile di cui all'articolo 11, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici.

3. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'articolo 267 commi da 1 a 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, i servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) d) e) f) di importo pari o **superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00** sono affidati, anche senza procedura concorsuale, mediante procedura negoziata previo invito ad almeno **cinque** soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti

dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) condizioni favorevoli per l'Azienda desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi ed esecutivi;

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;

6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all'Azienda o ad altre risorse messe a disposizione dalla stessa;

7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai c.2 e 3 qualora

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Azienda, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito internet dell'Azienda per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) d) e) ed f), di importo pari o **superiore a euro 100.000,00** sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

9. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

10. Trova applicazione l'articolo 8 comma 6 fermo restando che all'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario presso le competenti Casse professionali autonome ai sensi dell'art. 91 comma 7 del Codice.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

### Art. 23 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della

- manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
  - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

#### **Art. 24 - Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono **esonerati** dalla costituzione di una **cauzione provvisoria** nelle procedure di affidamento di importo **inferiore a euro 20.000,00**.
2. I soggetti affidatari sono **esonerati** dalla costituzione della **garanzia fideiussoria** per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a **euro 20.000,00**.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a **euro 40.000,00**, a condizione che siano comunque muniti di **polizza generica di responsabilità civile**, che copra i rischi connessi all'attività svolta

#### **Art. 25 - Revisione prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste e nel seguente modo:
  - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
2. Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato secondo valutazioni proprie del tecnico che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

#### **Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto e nel seguente modo:
  - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
  - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
  - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h) dei pagamenti già effettuati;
  - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
  - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato secondo valutazioni proprie del tecnico che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 203 a 210 del DPR 207 del 2010.

**Art. 28 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

**Art. 29 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
  - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
  - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
  - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva;

5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del DPR n. 207 del 2010.

#### **Art. 30 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 31 - Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 20.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b).

3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

#### **Art. 32 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda, per applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia.

2. Con il presente Regolamento si intendono abrogati tutti i Regolamenti in materia precedentemente approvati, nonché le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

#### **Art. 33 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda.